

Ordinanza del DFF sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (Ordinanza sull'imposta alla fonte, OIFo)

Modifica del 25 febbraio 2013

*Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 ottobre 1993¹ sull'imposta alla fonte è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 1

Sezione 1: Lavoratori

Art. 1 cpv. 1 e 3

¹ Per la ritenuta d'imposta alla fonte, ai lavoratori indicati di seguito vengono attribuiti i seguenti tariffari:

- a. *tariffario A*: persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che non vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose di sostentamento;
- b. *tariffario B*: coniugi non separati legalmente o di fatto, nel caso in cui uno solo dei coniugi eserciti un'attività lucrativa;
- c. *tariffario C*: coniugi non separati legalmente o di fatto che esercitano entrambi un'attività lucrativa;
- d. *tariffario D*:
 1. persone che esercitano un'attività accessoria, per i redditi derivanti da tale attività,
 2. persone che percepiscono proventi compensativi dall'assicuratore conformemente all'articolo 3, per detti proventi;
- e. *tariffario E*: persone con imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui agli articoli 17a–17d;
- f. *tariffario F*: lavoratori frontalieri secondo l'Accordo del 3 ottobre 1974² tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine che risie-

¹ RS 642.118.2

² RS 0.642.045.43

dono in un Comune italiano di confine e il cui coniuge esercita un'attività lucrativa al di fuori della Svizzera;

- g. *tariffario H*: persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;
- h. *tariffario L*: frontalieri secondo la Convenzione dell'11 agosto 1971³ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (CDI-D) che adempiono le condizioni richieste per il tariffario A;
- i. *tariffario M*: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per il tariffario B;
- j. *tariffario N*: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per il tariffario C;
- k. *tariffario O*: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per il tariffario D;
- l. *tariffario P*: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per il tariffario H.

³ All'interno dei tariffari, l'Amministrazione federale delle contribuzioni allestisce le singole tariffe in modo corrispondente alle deduzioni e alle tariffe applicabili all'imposta sul reddito. Per la determinazione dell'aliquota, i proventi periodici sono calcolati su un anno.

Art. 2 cpv. 2 e 3

² Su richiesta dei contribuenti di cui all'articolo 1 capoverso 1 che rientrano nel tariffario A, B, C o H e che versano alimenti, nell'applicazione della tariffa l'autorità fiscale può prendere in considerazione deduzioni per i figli fino all'ammontare degli alimenti, al fine di attenuare i casi di rigore.

³ Se nell'applicazione della tariffa vengono presi in considerazione alimenti conformemente al capoverso 2, l'anno successivo viene ricalcolata d'ufficio l'imposta effettiva dovuta dai contribuenti che rientrano nel tariffario A, B, C o H.

Art. 3a Obbligo di annuncio dei datori di lavoro

¹ I datori di lavoro che impiegano persone assoggettate all'imposta alla fonte secondo gli articoli 83, 91 o 97 LIFD hanno l'obbligo di annunciarle all'autorità fiscale competente, entro otto giorni dall'inizio della loro attività, utilizzando il modulo apposito.

² Se il Cantone prevede la trasmissione elettronica del conteggio dell'imposta alla fonte, il datore di lavoro può effettuare tale annuncio insieme al conteggio mensile.

³ RS 0.672.913.62

Titolo prima dell'art. 4

Sezione 1a: Persone fisiche con domicilio o dimora fiscale in Svizzera

Art. 4 cpv. 2

Abrogato

Art. 13 Provvigione di riscossione

¹ La provvigione di riscossione per il debitore della prestazione imponibile non deve essere inferiore all'1 per cento né superare il 3 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte.

² L'autorità fiscale competente può ridurre o revocare la provvigione di riscossione se il debitore della prestazione imponibile viola gli obblighi procedurali.

³ I Cantoni stabiliscono l'aliquota e le modalità della provvigione di riscossione; possono graduare la provvigione a seconda della natura e dell'ammontare delle entrate imponibili e stabilire un importo massimo per prestazione imponibile.

Art. 13a

Abrogato

Art. 18

Abrogato

II

L'appendice è modificata secondo la versione qui annessa.

III

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014.

² L'articolo 13 capoversi 1 e 3 entra in vigore il 1° gennaio 2015.

25 febbraio 2013

Dipartimento federale delle finanze:

Eveline Widmer-Schlumpf

Appendice
(art. 3 cpv. 3, 4 cpv. 1, 11 cpv. 1, 12 e 17)

N. 1, 1^{bis} e 3, frase introduttiva

1. L'imposta alla fonte delle persone che rientrano nel tariffario D ammonta all'1 per cento delle entrate lorde.
- 1^{bis}. Se alle persone che rientrano nel tariffario L, M, N, O oppure P è applicata un'aliquota d'imposta del 4,5 per cento, la quota dell'imposta federale diretta ammonta allo 0,5 per cento delle entrate lorde.
3. L'imposta alla fonte riscossa sull'ammontare lordo delle prestazioni in capitale secondo l'articolo 11 capoverso 1 OIFo è fissata, tenuto conto degli articoli 36, 38 e 204 LIFD, come segue: